

STATUTO DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art.1. Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione **“Country Club società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”**.

Detta società ha regolato il proprio funzionamento secondo il seguente Statuto.

Art.2. Sede sociale

La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

Art.3. Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società coincide con la residenza salvo diversa comunicazione. E' onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Per i rapporti con la società, il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore è quello risultante all'atto della loro nomina.

Art.4. Durata

La durata della società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea soci.

Art.5. Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle attività specifiche del tennis, del paddle, del beach tennis e del calcetto, mediante l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei e manifestazioni, nonché la promozione e l'organizzazione di corsi di avviamento e/o perfezionamento, gare, tornei e manifestazioni ed ogni altra attività agonistica in genere ad esse collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Tennis (o ente di promozione sportiva) e delle altre Federazioni sportive alle quali la società intenderà aderire nonché la gestione dell'impiantistica sportiva relativa a tutte le attività anche ricreative ad essa connesse.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, la società potrà svolgere attività ricreativa prevalentemente in favore dei propri soci, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di

formazione psico-fisica e morale dell'uomo. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neanche in forma indiretta e gli eventuali utili devono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali ed Internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva; gestire impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, ecc.) ed i servizi connessi (punti di ristoro, bar, ristoranti, ecc.); organizzare camp estivi e vacanze sportive, ed in genere qualunque attività sportiva e non, nonché effettuare attività propedeutiche e complementari connesse all'organizzazione di tali eventi; esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, ivi incluso il merchandising, con obiettivi di autofinanziamento.

La società può erogare i propri servizi attraverso la rete Internet o altra rete informatica, nonché l'organizzazione e la gestione di eventi virtuali, incluse le attività di intermediazioni di beni o servizi spletate in rete o con il supporto diretto o indiretto della rete.

Art.6. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.500,00.= (diecimila cinquecento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente. L'aumento del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 2481 e 2481-bis cc.

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 2482 e 2482-bis del c.c. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co. 2 c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art.7. Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa denominazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

Art.8. Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali sono trasferibili subordinatamente all'osservanza di quanto di seguito prescritto. In mancanza l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le proprie quote con effetto verso la società.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote ha l'obbligo di prelazione nei confronti degli altri soci. Egli deve dare comunicazione della propria intenzione agli altri soci e all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. contenente l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, e concedere agli stessi un termine per l'esercizio del diritto di prelazione non inferiore a giorni 30 (trenta). Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al socio proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio proponente.

In caso di mancato esercizio del diritto di cui trattasi, il socio è libero di cedere a terzi le proprie quote, ma alle medesime condizioni contenute nella comunicazione di cui sopra. Il diritto di prelazione non sussiste in caso di trasferimenti che intervengono (a) tra coniugi o parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado dei soci o (b) a favore di società controllanti, controllate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società del socio trasferente.

Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti attuati per intestare a società fiduciarie quote di partecipazione sociale da parte di un socio ovvero nei trasferimenti attuati per la reintestazione di quote di partecipazione sociale al socio fiduciante da parte di società fiduciarie

Nel caso di esclusione a seguito di procedimento disciplinare il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito della variazione al Registro delle Imprese competente.

Art.9. **Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., oppure mediante una consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota posseduta.

Devono essere adottate a mezzo delibera assembleare le decisioni che abbiano per oggetto:

- Modifiche statutarie, ivi inclusi aumenti del capitale sociale, modifiche dei diritti statutari spettanti ai soci e spostamento della sede sociale al di fuori del Comune di Bologna;
- Approvazione del bilancio d'esercizio;
- Fusioni e scissioni e trasformazioni;
- Deliberazione di scioglimento della società e nomina dei liquidatori;
- Nomina e revoca degli amministratori;
- Nomina e revoca dell'Organo Sindacale di Controllo o del Sindaco Unico ai sensi di legge o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
- le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, co. 4 c.c..

In tutti i restanti casi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo Sindacale di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e

deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art.10. Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedita ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro Imprese o all'indirizzo di posta elettronica. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pure presente il Consiglio di Amministrazione e l'Organo Sindacale di Controllo.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un soggetto socio che non sia amministratore o dipendente della società stessa, mediante delega scritta. Ogni persona può rappresentare solo due soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

E' prevista la possibilità di una seconda convocazione dell'Assemblea che si costituisce validamente con la presenza di almeno un quinto del capitale e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, ivi compresi gli astenuti.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno:

L'Assemblea verrà convocata entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari esigenze lo richiedano e deve:

- deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sul bilancio preventivo;
- deliberare sulla copertura finanziaria del programma di spesa, mediante l'approvazione delle quote dei Soci Ordinari, degli "aventi diritto", dei terzi ospiti come da Regolamento, determinate dal Consiglio di Amministrazione;

- eleggere i nuovi Organi Sociali alla scadenza degli Organi precedentemente in carica.

L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa designazione fatta dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente nomina un Segretario scelto tra i Soci. Nelle Assemblee straordinarie, e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.11. Deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

Art. 12. Amministrazione

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e da un massimo di sette amministratori che possono essere anche non Soci e che formano il Consiglio, nominati per la prima volta dall'atto

costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da attribuire ai Consiglieri con cariche operative che dovranno essere ratificati da parte dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio sceglie nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese ai sensi dell'Art.2388 del C.C.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Art.13. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'Organo di Controllo Sindacale, un sindaco ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione sia avvenuta almeno un giorno prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo Sindacale, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.14. Competenze dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto ai soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) determinare annualmente ed anticipatamente l'ammontare delle quote ordinarie di frequenza dovute annualmente dai Soci;
- b) fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali;
- a) il compimento di qualunque atto di ordinaria amministrazione, stabilire l'apertura o la chiusura di filiali o succursali, il tutto nei limiti degli stanziamenti finanziari, approvati nel bilancio preventivo dall'Assemblea dei Soci;
- b) proporre ai Soci la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- c) deliberare ed effettuare i trasferimenti delle quote, curare la tenuta del libro dei Soci;
- d) determinare o proporre quote straordinarie.

Art.15. Rappresentanza della società.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Art.16. Organo di Controllo di gestione e revisione

Ciascun socio ha diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, può consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'Assemblea qualora richiesto dalla legge provvederà alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

L'Organo sindacale di controllo di gestione è nominato e funziona ai sensi di legge.

L'Assemblea qualora richiesto dalla legge o qualora intenda avvalersi di un organo per l'attività di revisione legale dei conti nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

L'Assemblea può affidare l'attività di revisione legale dei conti al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale. In tale caso i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico debbono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro

consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art.17. Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti a) il cambiamento dell'oggetto sociale,; b) il cambiamento del tipo di società; c) la decisione di fusione o scissione della società) la revoca dello stato di liquidazione)

Il recesso spetta inoltre in tutti i casi previsti dalla legge.

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione nel libro sociale della decisione che lo legittima al recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato non oltre 20 (venti) giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art.18. Esclusione

Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Organo amministrativo a maggioranza assoluta.

Art.19. Liquidazione delle partecipazioni sociali

Nei casi di recesso o di morte del socio o di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate agli eredi o al socio secondo il loro valore nominale.

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Il rimborso delle partecipazioni deve esser eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.

Art.20. Esercizio sociale e bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla formazione del Bilancio sociale da compilarsi secondo le norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e qualora ricorrano fondati motivi potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura.

Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili. Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi, l'utile di gestione dedotta la parte da destinare alla riserva legale sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione del Consiglio di Amministrazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

Art. 21. Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 22. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sarà fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia e alle disposizioni vigenti contenute nello statuto dell'ente di promozione sportiva e/o della Federazione di appartenenza.